



Comune di Pontassieve
Città Metropolitana di Firenze

POLIZIA MUNICIPALE – *Ufficio Comando*



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/07/2024



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Indice:

Art. 1 - Contenuto del Regolamento.....	2
Art. 2 - Definizione di passo carrabile.....	2
Art. 3 - Indicazione dei passi carrabili	2
Art. 4 - Ubicazione dei passi carrabili.....	3
Art. 5 - Disciplina degli accessi.....	3
Art. 6 - Dimensioni dei passi carrabili	4
Art. 7 - Tipologie costruttive.....	4
Art. 8 - Prescrizioni per la costruzione e manutenzione.....	5
Art. 9 - Concessione di passo carrabile	6
Art. 10 - Segnaletica e dissuasori di sosta.....	7
Art. 11 - Determinazione del canone.....	9
Art. 12 - Spese di sopralluogo e di istruttoria	9
Art. 13 - Regolarizzare un passo carrabile esistente	9
Art. 14 - Passi carrabili provvisori.....	10
Art. 15 - Subentro di una Concessione di passo carrabile.....	10
Art. 16 – Revoca della concessione di passo carrabile a seguito di rinuncia.....	10
Art. 17 - Titolo concessorio	11
Art. 18 - Durata della concessione del passo carrabile	12
Art. 19 - Sanzioni, revoca e decadenza della concessione di passo carrabile	12
Art. 20 - Responsabilità del richiedente il passo carrabile	13
Art. 21 - Norma finale di rinvio.....	13
Art. 22 - Entrata in vigore	13



Art. 1 – Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione comunale di “passo carrabile” ai sensi del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del D.P.R. 16/12/1992 n.495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale. In particolare, esso disciplina la “Concessione di Uso” dell’area pubblica di fronte al passo carrabile, la concessione dei lavori occorrenti per l’interruzione degli eventuali marciapiedi o per facilitare l’accesso alle proprietà laterali, nonché l’iter amministrativo del procedimento.

2. Le opere connesse con l’apertura dell’accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) dovranno seguire il procedimento previsto dal Regolamento Edilizio e dalle vigenti normative in materia urbanistica.

Art. 2 - Definizione di passo carrabile

1. Per la definizione di “passo carrabile” si rinvia all’art. 3, comma 1, punto 37) del D.LGS n° 285/1992 Codice della Strada che lo definisce come “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”.

2. Il passo carrabile può essere individuato da apposito manufatto stradale ovvero a raso senza opere ed apprestamenti:

a) Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra o altro materiale, abbassamenti o intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano parcheggi, percorsi riservati pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale.

b) Passi carrabili a "raso" con il manto stradale, privi di manufatto o comunque di un’opera visibile.

3. Sono inoltre considerati passi carrabili gli accessi ad aree destinate all’esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

4. Non sono considerati passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d’uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.

5. Qualunque accesso veicolare dall’area pubblica all’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli deve essere sempre:

a) autorizzato ai sensi dell’art. 22 D.LGS n° 285/1992 “Codice della Strada”, dell’art. 46 del DPR 495/1992 e secondo le disposizioni del presente Regolamento comunale;

b) individuato mediante l’apposizione del cartello cui all’art. 120 fig. II 78 del DPR 495/1992, fatta salva la facoltà di non dotarsi del cartello per i passi carrabili a raso;

c) individuato mediante specifica numerazione civica ovvero mediante i dati catastali della particella destinata alla sosta del veicolo.

6. Tutte le aree private aperte al pubblico transito veicolare, cioè non dotate di passo carrabile, si intendono gravate di servitù di pubblico passaggio e quindi assimilate alle strade pubbliche, ove la regolamentazione e



la segnaletica stradale spettano al Comune ai sensi del combinato disposto degli art.li 37, comma 1, lettera c) e 38 comma 10 del D.LGS 285/1992 “Codice della Strada”.

Art. 3 - Indicazione dei passi carrabili

1. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante il divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall’art. 120, comma 1, lettera “e”, del regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l’iscrizione “Comune di Pontassieve”, oltre agli estremi della concessione. La mancata indicazione dell’Ente e degli estremi della concessione comporta l’inefficacia del divieto. Il Comune di Pontassieve darà indicazioni affinché il titolare della concessione possa ritirare il segnale, presso il competente ufficio, con le necessarie caratteristiche.
2. L’installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.
3. Per gli accessi posti a filo del manto stradale (a raso), regolarmente in possesso della prescritta concessione, l’utente ha la facoltà di non richiedere il segnale di divieto di sosta. In tale caso, il passo carrabile non sarà soggetto all’applicazione del canone di occupazione.

Art. 4 - Ubicazione dei passi carrabili

1. I passi carrabili devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dall’art. 46 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni ed avere inoltre un’ubicazione tale da:
 - Non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
 - Agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.
2. In caso di locali o aree prospicienti portici, il passo carrabile si intende ubicato fra l’area privata ad uso pubblico e la strada pubblica. La pavimentazione relativa all’area carrabile che attraversa il portico deve essere valutata di volta in volta in considerazione della pavimentazione del portico stesso e delle caratteristiche del contesto urbanistico/edilizio in cui si colloca.
3. In caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l’area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico.
4. Nelle strade urbane il passo carrabile deve distare almeno 12 metri dall’intersezione stradale più vicina, sia che l’intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto. Ai fini della misurazione di detta distanza, questa risulta compresa tra il limite del passo carrabile più prossimo all’intersezione e il punto d’incontro con la stessa, se questa è posta nello stesso lato, oppure alla sua proiezione ortogonale se è posta sul lato opposto.
5. L’ufficio competente può richiedere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o di visibilità: in ogni caso, il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.
6. La distanza di cui all’art. 46 comma 2 lett. a) del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 è derogabile nel caso di passi carrai esistenti, autorizzati o comunque realizzati prima dell’entrata in vigore del regolamento cui al DPR 16.12.1992 n. 495 nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento. In tal caso possono essere indicate eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.



7. Gli Uffici competenti valutano le situazioni relative ad immissioni, su strade della rete locale, di strade senza uscita e/o di strade con scarsa circolazione dinamica, funzionalmente assimilabili ad accessi privati, al fine di definire se tali immissioni costituiscono intersezione stradale per l'applicazione della norma di cui all'art. 46 comma 2 lett. a) del D.P.R. 16.12.1992 n° 495, relativa alla distanza minima.

Art. 5 - Disciplina degli accessi

1. Per motivi di sicurezza stradale - in funzione della classificazione delle strade - l'accesso alla proprietà privata dalla strada pubblica avviene con modalità diverse. Nelle strade con maggiore traffico e/o di maggiori dimensioni gli accessi sono progettati prevedendo corsie che hanno lo scopo di allontanare il punto di conflitto tra chi entra/esce dalla autorimessa e chi percorre la strada pubblica.

2. Per "accessi diretti" si intendono quegli accessi privi di tali corsie che dalla strada pubblica conducono alla proprietà privata.

3. Non possono essere realizzati passi carrabili in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità nel caso in cui si rilevi pregiudizio per la sicurezza veicolare e/o pedonale (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea o attraversamenti pedonali).

4. Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale.

5. Nelle vie e piazze indicate nell'allegato A al presente regolamento, al fine di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed eliminare la fermata in attesa sulla sede stradale dei veicoli in uscita o in ingresso dai passi carrabili, i cancelli, le serrande o i portoni devono essere adeguatamente arretrati sino a garantire la sicurezza stradale al fine di evitare, in fase di immissione nel passo carrabile, l'arresto in attesa dei veicoli circolanti sulla sede stradale.

6. Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni così come indicato nel punto precedente, devono essere installati sistemi di apertura automatica a distanza dei cancelli, delle serrande o dei portoni.

7. Nel caso di nuove costruzioni o di demolizioni e ricostruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza e/o a forte carico urbanistico, di natura pubblica o privata, l'accesso pedonale è distinto da quello per i veicoli.

8. Non sono consentiti nuovi passi carrabili, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui all'articolo 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/92.

9. È consentito il rilascio della concessione di passo carrabile per gli accessi carrabili siti a distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lettera a) dell'art. 46 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, nel caso sia tecnicamente impossibile procedere con l'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 del C.d.S. In tal caso possono essere indicate eventuali prescrizioni tenuto conto delle caratteristiche geometriche e costruttive della strada e del limite di velocità previsto sulla stessa.

Art. 6 - Dimensioni dei passi carrabili

La larghezza del varco dovrà essere dimensionata in modo tale da permettere l'agevole manovra di entrata/uscita dall'area di sosta laterale alla strada.



Art. 7 - Tipologie costruttive

1. I passi carrabili sono di due tipi:

- a) Passi carrabili a "raso", cioè realizzati senza interventi per la modifica del marciapiede (perché assente o posto alla medesima quota della carreggiata stradale);
- b) Passi carrabili "in opera" nei casi in cui sia presente un marciapiede rialzato che renda necessaria la realizzazione di un raccordo di quota con la carreggiata stradale. Tale raccordo è realizzato tenendo conto delle prescrizioni tecniche dettate dal competente ufficio tecnico a seguito dell'approvazione del progetto presentato.

2. Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata. In casi eccezionali, ad esempio qualora la realizzazione dello scivolo determini un eccessivo restringimento della sezione percorribile del marciapiede, costituendo un peggioramento delle condizioni di sicurezza pedonale, possono essere ipotizzate differenti soluzioni per il superamento del dislivello tra marciapiede e carreggiata stradale.

Art. 8 - Prescrizioni per la costruzione e manutenzione

- 1. Gli elementi di chiusura dell'accesso carrabile non devono aprirsi verso le aree destinate all'uso pubblico.
- 2. La realizzazione dell'accesso non deve comportare l'interruzione di spartitraffico o salvagente di divisione tra le carreggiate stradali.
- 3. Se per realizzare un nuovo accesso carrabile si deve modificare il marciapiede occorre ottenere l'apposito nulla-osta per l'alterazione del suolo pubblico da parte del competente ufficio tecnico.
- 4. Tale nulla osta per la modifica del marciapiede deve essere richiesto dallo stesso soggetto che presenta l'istanza di concessione di passo carrabile.
- 5. I lavori di modifica del marciapiede devono essere realizzati a cura e spese del richiedente la concessione in maniera tale da rispettare le condizioni imposte dal competente ufficio tecnico e devono essere eseguiti preliminarmente al rilascio della concessione di passo carrabile.
- 6. Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di caratteristiche tali, e sempre mantenuti in modo da evitare apporto sulla sede stradale di materie di qualsiasi natura e/o lo scolo sulla medesima delle acque.
- 7. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale o di marciapiede che modifica le quote altimetriche, i titolari delle concessioni di passo carrabile o degli accessi adeguano, a loro spese, i medesimi alle nuove quote.
- 8. Gli accessi sono realizzati e mantenuti dal titolare della concessione sia per l'area privata che per la parte del marciapiede che è stato oggetto di alterazione del suolo stradale per garantire il corretto raccordo dello stesso con la carreggiata stradale, secondo le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso. Nel caso in cui il titolare della concessione si rendesse inadempiente sarà provveduto d'ufficio con addebito delle spese a carico dello stesso.
- 9. La manutenzione ordinaria e straordinaria della restante parte del marciapiede non interessata dall'alterazione stradale sarà a carico dell'amministrazione comunale. Rimarrà comunque a carico del titolare della concessione ogni danno causato dallo stesso.



10. Qualora decadano le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione di passo carrabile, il titolare della stessa è tenuto ad effettuare a sue spese il corretto ripristino dello stato dei luoghi e a rimuovere il segnale stradale di divieto di sosta.

Art. 9 - Concessione di passo carrabile

1. La domanda di concessione di passo carrabile per accesso esistente, la sua regolarizzazione, anche in assenza di opere edili, deve essere presentata dal proprietario oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore, o da tutti i condomini, se lo stesso non è stato nominato. La stessa deve contenere la dichiarazione di non subordinazione all'assenso/autorizzazione di terzi privati.

2. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, o modifiche dell'esistente, la concessione al passo carrabile viene rilasciata mediante procedimento presentato al competente ufficio comunale, successivamente al rilascio del titolo abilitativo edilizio ai sensi della vigente normativa in materia e alla completa esecuzione dei lavori stessi.

3. Per i nuovi passi carrabili o comunque quando lo si ritenga necessario, l'ufficio procedente deve acquisire, nell'ambito del suddetto procedimento, il parere del Servizio Lavori Pubblici.

4. La domanda di passo carrabile deve essere presentata sul modello disponibile sul sito del Comune, dovrà contenere tutte le informazioni e gli allegati richiesti, necessari per l'istruttoria della pratica.

5. La concessione sarà rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione all'Ufficio protocollo. Il termine sarà interrotto in caso di integrazioni, domande incomplete e/o per la necessaria esecuzione di lavori anche di adeguamento dell'accesso.

6. Nel caso di domande incomplete, l'ufficio procedente assegnerà al richiedente un termine massimo di integrazione documentale non superiore a 30 giorni, decorso il quale la domanda di passo carrabile verrà archiviata; nel caso in cui sia necessario effettuare lavori all'accesso stesso, il termine per il rilascio della concessione decorre nuovamente dalla data in cui viene formalmente comunicata la completa esecuzione degli stessi.

7. Nel caso in cui il rilascio dell'concessione di passo carrabile fosse subordinato ad interventi di automazione dell'apertura di cancelli/serrande o altri interventi minori, non soggetti a titolo abilitativo edilizio, l'ufficio procedente assegnerà un termine, scaduto il quale, in caso di inerzia del richiedente, la domanda di passo carrabile verrà respinta.

8. In ogni caso, qualora l'istanza non venga integrata o non venga dato corso alle prescrizioni impartite dall'Ufficio, la pratica verrà respinta.

9. La concessione di passo carrabile sarà rilasciata dopo la verifica dell'effettuazione degli eventuali interventi richiesti dagli uffici comunali.

10. L'Ufficio può autorizzare il titolare della concessione a tracciare a propria cura e spese la segnaletica orizzontale, in conformità con quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, delimitanti il passo carrabile, con modalità previste nel presente Regolamento e indicate nel provvedimento autorizzativo.

11. Il costo delle opere per la realizzazione del passo carrabile e per la relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.



12. In caso di revoca dell'concessione di passo carrabile, il cartello deve essere rimosso a cura e spese dell'interessato.

13. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, la concessione per il passo carrabile è revocata. In tal caso, il titolare del passo carrabile è obbligato a darne comunicazione tempestiva all'Ufficio preposto al rilascio della concessione.

Art. 10 - Segnaletica e dissuasori di sosta

1. Il passo carrabile dovrà essere individuato, salvo quanto previsto per i passi carrabili a raso, dall'apposito cartello di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), del D.P.R. 495/1992 (fig. Il 78) posto, di norma, a destra del varco, in posizione parallela all'asse della strada e ad un'altezza compresa tra 150 e 220 cm.

2 Per particolari esigenze potrà essere applicato su porte, cancelli, recinzioni, ovvero basculanti, in modo pienamente visibile da parte degli utenti della strada, con un'altezza compresa tra 1.50 e 2.20 mt.

3. I segnali di passo carrabile danneggiati e/o usurati devono essere rimossi dal titolare richiedendone un duplicato a sue spese.

4. Per il titolare della concessione sussiste l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carrabile al fine di permettere agli utenti della strada di individuare la zona interessata dal divieto di sosta in modo chiaro ed inequivocabile.

5. La concessione al passo carrabile resa visibile ai terzi con l'apposito segnale consente di richiedere l'intervento della Polizia Locale, compatibilmente con le esigenze tecniche e/o operative al momento della chiamata, qualora lo spazio pubblico prospiciente l'area del passo carrabile sia occupato da veicoli in sosta. In alternativa si può richiedere l'intervento di altre forze di polizia abilitate all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, D. L.vo 285/1992.

6. Nel caso in cui una strada avesse una larghezza limitata che non consenta l'agevole accesso alla proprietà laterale o l'uscita dei veicoli, nell'impossibilità di arretrare l'eventuale cancello o allargamento dell'apertura, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole dei competenti uffici, potrà essere istituito il divieto di sosta con rimozione anche sul lato opposto all'area antistante l'accesso, mediante l'apposizione di idonea segnaletica a cura del titolare della concessione e su prescrizione del competente ufficio tecnico.

7. Nel caso in cui sia necessario, a causa della conformazione della strada, istituire il divieto di sosta prima e dopo l'apertura carrabile per consentire l'agevole ed in sicurezza passaggio del veicolo e previo parere favorevole dei competenti uffici, sarà possibile estendere il divieto di sosta prima e/o dopo l'apertura carrabile, mediante l'apposizione di idonea segnaletica a cura del titolare della concessione e su prescrizione del competente ufficio tecnico.

8. Nell'ipotesi di cui ai punti precedenti, il titolare sarà assoggettato al pagamento del canone unico patrimoniale con tariffa dei passi carrabili, applicata anche alla superficie corrispondente al tratto di strada assoggettato al divieto e sottratto all'uso pubblico.

9. Inoltre, a protezione dei passi carrabili possono essere autorizzati, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, dispositivi quali dissuasori fisici della sosta e delineatori di accesso.

10. L'Ufficio verifica l'idoneità tecnica del passo carrabile ed accerta quali siano gli spazi di manovra reali, tenendo conto del rapporto tra la larghezza del passo carrabile e la larghezza della carreggiata.



11. L'acquisto, installazione/realizzazione e la manutenzione di manufatti e la segnaletica sono a carico del richiedente, che dovrà attenersi a quanto specificato nell'atto autorizzativo circa i requisiti tecnici ed estetici e l'esatta collocazione.

Art. 11 - Determinazione del canone

1. Il rilascio della concessione del passo carrabile è subordinato al pagamento di un canone applicato in conformità del "regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale per la concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'concessione alla diffusione dei messaggi pubblicitari e del canone per gli spazi destinati ai mercati" (ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, artt. 816-836), le cui tariffe sono deliberate con atto della Giunta Comunale.

2. Il canone non è dovuto per gli accessi carrabili a raso; tuttavia il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, può, previo rilascio di apposita concessione da riportare sul prescritto cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. In tal caso, il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale comportano l'applicazione del canone nella misura prevista.

3. Il divieto di utilizzazione di detta zona da parte della collettività non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del titolare della concessione.

4. Qualora, su richiesta dell'interessato la concessione del passo carrabile preveda l'estensione del divieto di sosta lateralmente oltre l'apertura carrabile e/o sul lato opposto della strada con l'apposizione della segnaletica, il canone dovrà essere corrisposto anche per l'ulteriore superficie occupata, in conformità al regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale.

5. Il mancato o parziale pagamento del canone entro i termini comporta la decadenza della concessione del passo carrabile ai sensi dell'art. dell'art. 23 del richiamato regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale.

Art. 12 - Spese di sopralluogo e di istruttoria

È istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni). I relativi importi sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 13 - Regolarizzare un passo carrabile esistente

1. La concessione del passo carrabile è rilasciata nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 22 del vigente Codice della Strada e degli artt. 45 e 46 del Regolamento di Attuazione di detto Codice.

2. Quando un accesso già esistente è caratterizzato dalla presenza di manufatti, ma risulta privo della relativa concessione di passo carrabile, è obbligatorio provvedere alla regolarizzazione, mediante presentazione di apposita richiesta al Servizio comunale competente.

3. La documentazione presentata dovrà essere idonea a dimostrare l'esistenza dell'accesso/passo carrabile alla data indicata.

4. L'Ufficio, verificata l'idoneità della documentazione presentata, valuta la possibilità di deroga degli accessi/passi carrabili esistenti, realizzati in ossequio alle disposizioni Urbanistico-Edilizie in vigore all'atto della loro costruzione ovvero di fabbricato esistente per cui sia stata accolto il cambio di destinazione d'uso.



5. I suddetti accessi/passi carrabili possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente, qualora non sia possibile l'adeguamento alle condizioni stabilite nei precedenti articoli. È fatto salvo l'obbligo di adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione, quali la messa in opera di automatizzazione a distanza dei sistemi di apertura, segnalazioni visive di allarme per gli utenti della strada e, se dal caso, di idoneo specchio per gli utilizzatori dei passi, nonché qualsivoglia ulteriore prescrizione venga prevista in sede di rilascio dell'concessione.

6. Sono sottoposti alla procedura di regolarizzazione, previo nulla-osta dei settori competenti, anche tutti i passi e accessi carrabili non più corrispondenti alla normativa attualmente in vigore.

7. L'Amministrazione comunale si riserva di respingere l'istanza di regolarizzazione per motivi di interesse pubblico con apposito provvedimento adottato previo parere degli Uffici interessati, ciascuno per le proprie competenze.

Art. 14 - Passi carrabili provvisori

1. È consentito chiedere l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri, lo svolgimento di attività e manifestazioni, ecc.

2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli permanenti, nel caso ciò non sia possibile, in sede di concessione degli stessi vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

3. Il segnale indicativo del passo carrabile provvisorio (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) ha le stesse caratteristiche del cartello di passo carrabile, integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo concessorio.

Art. 15 - Subentro di una concessione di passo carrabile

Qualora occorra modificare l'intestatario di una concessione di passo carrabile, ovvero assegnare alla concessione esistente un nuovo nominativo (per trasferimento di proprietà, decesso dell'intestatario, variazione del locatario, ecc..), si deve presentare richiesta di voltura sull'apposito modello al Servizio comunale competente.

Art. 16 – Revoca della concessione di passo carrabile a seguito di rinuncia

1. Se i titolari non hanno più interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne la revoca con apposita domanda al Comune.

2. Qualora il passo carrabile sia "in opera", cioè individuato da apposito manufatto stradale, la rinuncia alla concessione di passo carrabile comporta l'eliminazione della possibilità di accesso con veicoli dall'area ad uso pubblico all'area ad uso privato e viceversa. Non possono essere pertanto cancellate concessioni di passo carrabile qualora permangono gli elementi fisici (quali abbassamento od interruzione del marciapiede, ecc..) che ne hanno comportato il rilascio. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

3. Pertanto, il richiedente la revoca dovrà in primo luogo eliminare tutte le eventuali opere che consentono il transito veicolare sui percorsi pedonali. In particolare, si deve procedere a ripristinare i marciapiedi eliminando eventuali scivoli od interruzioni prima di chiedere la revoca della concessione di passo carrabile, fatto salvo il caso in cui vi sia contestuale subentro nella concessione.



4. Sarà quindi necessario chiedere preventivamente l'autorizzazione per il ripristino delle condizioni originarie del marciapiede. A seguito di verifica positiva del ripristino da parte dell'ufficio competente, si potrà procedere alla revoca della licenza, di cui verrà data comunicazione al richiedente.

5. Deve essere comunque rimosso il segnale di divieto di sosta anche eventualmente installato ai lati dell'accesso e/o sul lato opposto.

Art. 17 - Titolo concessorio

1. Le concessioni relative all'esercizio di passo carrabile di cui al presente regolamento sono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, subordinatamente alle eventuali condizioni e prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo cui sono assoggettati, e potranno essere revocate o modificate unilateralmente dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione della ricevuta di versamento del canone unico patrimoniale.

3. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'concessione di passo carrabile.

4. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'concessione, l'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia la concessione con relativo numero e data da riportare sul segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni).

5. Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato nella concessione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata su richiesta dell'interessato.

Art. 18 - Durata della concessione del passo carrabile

La concessione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza.

Art. 19 - Sanzioni, revoca e decadenza della concessione di passo carrabile

1. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni alle norme del presente regolamento è stabilito dalla L. 24.11.81, n. 689.

2. La sanzione edittale per le violazioni alle norme contemplate dal presente regolamento è compresa tra un minimo di euro 25,00 (€ Venticinque/00) ed un massimo di euro 500,00 (€ Cinquecento/00) ai sensi dell'art.7bis d.lgs. 267/2000, con pagamento in misura ridotta pari a euro 50,00 (€ Cinquanta/00).

3. Sono comunque sempre applicabili le previsioni sanzionatorie pecuniarie ed accessorie previste all'art. 22 del vigente Codice della Strada e nello specifico ai commi 11 e 12, rispettivamente nel caso di apertura di nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero di trasformazione e/o variazione dell'uso senza l'concessione dell'ente proprietario, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione del C.d.S.



4. La sanzione accessoria di cui al precedente comma non si applica nel caso le opere effettuate possano essere regolarizzate mediante concessione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. È vietato apporre il segnale di passo carrabile se non muniti di regolare concessione o non conforme a quanto prescritto.

6. L'concessione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per esigenze di tutela della sicurezza stradale o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 13 7. La revoca avverrà nel rispetto di quanto disposto dall'art.21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed il provvedimento sarà portato a conoscenza del destinatario con apposita comunicazione.

Art. 20 - Responsabilità del richiedente il passo carrabile

Il richiedente la concessione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

Art. 21 - Norma finale di rinvio

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico patrimoniale, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.